



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 28/02/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE VIA E VAS 4 febbraio 2013, n. 27

L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Cerignola (FG), località Mezzana Coperta, di potenza totale pari a 45 MW - Proponente: E.S.T. (Energia e Sviluppo del Territorio) S.r.l. già Fortore Sviluppo S.r.l., con sede legale in Zona Industriale PIP Via Circonvallazione - 82010 S. Martino Sannita (BN)

L'anno 2013 addì 4 del mese di febbraio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia,, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

Con nota acquisita al prot. n. 9266 del 03/08/2006 del Servizio Ecologia della Regione Puglia, veniva trasmessa dalla Gierret Energie Rinnovabili S.r.l. la richiesta di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto Ambientale del progetto in esame, consistente nella realizzazione di un parco eolico composto da 15 aerogeneratori ed opere annesse, per una potenza nominale complessiva di 37,5 - 45 MW.

Con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 233 del 18/04/2008, l'intervento veniva sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

In data 16/10/2008 la Fortore Sviluppo s.r.l., nel frattempo subentrata a Gierret E.R. Srl, trasmetteva istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, con nota acquisita al prot. n. 15795 del 12/11/2008.

Con nota al prot. n. 108 del 10/01/2011, la Società Energia e Sviluppo del Territorio ("E.S.T. Srl"), in qualità di società incorporante della Fortore Sviluppo srl, formulava istanza di partecipazione all'attività tecnica istruttoria per la VIA in corso presso l'Autorità competente.

Con nota prot. 3911 del 16/05/2012, lo scrivente Ufficio programmazione, Politiche energetiche, VIA/VAS informava tutti gli enti competenti in materia ambientale di dover provvedere alla definizione del parere di propria competenza.

Con nota prot. n. 16144 del 17.11.2008, la Società dava conto della nuova intervenuta perimetrazione del Parco regionale dell'Ofanto, annullando la proposta di mitigazione presentata nell'elaborato MM.SIA05 della Sezione 10 del progetto, che aveva tenuto conto della precedente perimetrazione, proponendo una delocalizzazione degli aerogeneratori A06 e A11.

Il Dirigente Edilizia, Ambiente e Verde pubblico del Comune di Cerignola, con nota del 24.11.2008, esprimeva parere favorevole, avendo rilevato che i riferimenti utili all'espressione del parere (edilizio, urbanistico ed ambientale) erano rimasti invariati rispetto al parere espresso nel procedimento di

screening del 2006.

Con nota prot. n. 629 del 20.01.2009 la società provvedeva alla trasmissione delle pubblicazioni di rito.

Il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 5028 del 28.04.2009, provvedeva a richiedere alla Società apposita convenzione stipulata con il Comune di Cerignola, con evidenza delle misure di ristoro ambientale da porre in essere, ai sensi delle Linee Guida di cui alla DGR 1462/2008, sollecitando nel contempo gli enti locali ad esprimere il proprio parere di competenza

Il Comitato VIA regionale si riuniva in data 25.05. 2009 per esprimersi sul progetto, esprimendo infine parere favorevole alla compatibilità ambientale agli aerogeneratori 8, 11 e 14 con prescrizioni.

La società proponente trasmetteva, con nota acquisita al prot. n. 7553 del 23.06.2009, copia della convenzione stipulata con il Comune di Cerignola, con specifico impegno da parte dell'A.C. ad utilizzare le somme per attività sociali, culturali o di miglioramento dell'habitat a ristoro degli impatti ambientali dell'impianto.

Con nota prot. n. 11742 del 16/10/2009, l'Ufficio VIA regionale, in esecuzione del dispositivo di cui alla DGR 1462/2008 che regolava la consecutio tra i procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VIA (cd screening) e la VIA, riteneva che la supposta continuità tra il procedimento concluso con DD 233/2008 (screening) e quello posto in essere con l'istanza del 16 ottobre 2008 (VIA) non sussistesse e pertanto, di fatto, quest'ultima avesse determinato un nuovo ed autonomo procedimento sottoposto alle norme di legge e regolamento vigenti (LR 17/2007).

La E.S.T. Srl, con nota acquisita al prot. n. 1996 del 16.02.2010, in qualità di società incorporante della Fortore Sviluppo S.r.l., invitava e diffidava l'Assessorato all'Ecologia- Servizio Ecologia della Regione Puglia a considerare l'avvio del procedimento amministrativo coincidente con il momento di presentazione dell'istanza di screening.

La E.S.T., con nota prot. n. 108 del 10.01.2011, formulava istanza di partecipazione alla attività tecnica istruttoria per la VIA in corso presso l'Autorità competente. Con l'occasione depositava documentazione tecnica integrativa spontanea; inoltre venivano coinvolti, oltre al Servizio Ecologia, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, Soprintendenza dei beni archeologici, AdB Puglia, ARPA puglia, Assessorato all'Assetto del territorio.

Con nota prot. n. 7226 del 14.07.2011 la EST Srl sollecitava diversi enti in indirizzo all'espressione del parere ambientale di competenza.

L'Autorità di Bacino della Regione Puglia effettuava, trasmettendoli con comunicazione acquisita al prot.n. 9787 del 24.10.2011, rilievi istruttori riferiti alla proposta progettuale, legati - a secondo dei casi - alla ricadenza di un tratto stradale e del tracciato del cavidotto interrato, sia interno che esterno, in prossimità di reticoli idrografici, intersecanti questi in più punti ovvero ricadenti in aree PG1 ("pericolosità media e moderata" del PAI). In relazione a queste evidenze, "si lasciano all'amministrazione procedente le valutazioni in merito alla applicabilità e quindi alla conformità dell'impianto alle disposizioni di cui al RR 24/2012 ed in particolare per quanto previsto all'art.4 dello stesso".

La società riscontrava direttamente all'AdB Puglia con nota acquisita al prot. n. 9805 del 24.10.2011, con riferimento sia agli aspetti tecnici, che con riferimento a quelli procedurali e all'applicabilità del RR 24/2010. In merito ai primi, produceva diversi elaborati tecnici ("Nota tecnica", acquisita al prot. 9807 del 24.10.2011); in merito invece all'applicazione del RR 24/2010, affermava la non assoggettabilità del progetto allo stesso e tuttavia, "anche nell'ipotesi che la Regione dovesse assoggettare il progetto al suddetto regolamento ... le opere di cui al progetto non ricadono in aree non idonee".

Con nota acquisita al prot. n. 10389 del 16.11.2011, la società E.S.T. srl forniva un aggiornamento relativo ai propri dati societari confermando i diritti acquisiti in ordine alla titolarità dell'iniziativa, già posseduti dalla Fortore e Sviluppo srl.

In ordine alla documentazione acquisita e ai rilievi e chiarimenti forniti dalla società proponente, l'AdB riferivagli esiti finali della propria istruttoria, comunicandoli con nota acquisita al prot. n. 4885 del 24/4/2012, esprimendo la compatibilità dell'impianto eolico con le previsioni del PAI approvato, pur con prescrizioni.

Inoltre l'AdB riteneva opportuno "suggerire al RUP (del procedimento autorizzativo, ndr) che le aree inondabili siano meglio determinate sulla base di un rilievo dettagliato dell'area che individui con maggior precisione le linee di deflusso delle acque superficiali".

Con nota prot. n. 3911 del 16/5/2012, l'Ufficio VIA regionale informava tutti gli enti competenti in materia ambientale di dover provvedere alla definizione del parere di propria competenza e che la documentazione digitale sarebbe stata reperibile attraverso il sito web istituzionale (Portale Ambientale) della Regione Puglia.

L'AdB -Puglia rispondeva con nota prot. n. 5060 del 26.06.2012, riferendo di aver già provveduto a quanto di propria competenza in relazione agli adempimenti istruttori.

nota acquisita al prot. n. 1495 del 21.02.2012, il Servizio Foreste Regione Puglia- Sezione provinciale di Foggia informava di non avere competenze ambientali e di riservarsi di esprimersi in seno al procedimento (di A.U. ex Dlgs 387/2003, ndr), atteso che alcuni siti interessati dal progetto risultavano sottoposti al vincolo idrogeologico. Per l'espressione di merito, in quella sede, informava che avrebbe atteso relazioni di dettaglio circa i movimenti di terra previsti nelle aree vincolate, a cui avrebbe fatto seguito un sopralluogo da parte dell'Ente.

La società provvedeva con nota acquisita al prot. n. 7731 del 24.09.2012 alla trasmissione digitale del progetto.

Medio tempore la Sentenza della Corte Costituzionale n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiamava gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006, nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiamava tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Con nota prot. n. 9485 del 13/11/2012, lo scrivente Ufficio trasmetteva al Comitato VIA regionale gli esiti della procedura di valutazione di incidenza nell'ambito della procedura di VIA per l'impianto in epigrafe.

Il 13 novembre 2012 il Comitato Reg.le per la VIA si riuniva per l'espressione del parere di competenza, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Reg. Reg. n. 10 del 17 maggio 2011. Esaminata la documentazione amministrativa e progettuale depositata, visti gli atti di Ufficio, esprimeva parere sfavorevole all'intervento. L'istruttoria del Comitato, assieme alla nota di cui al capoverso precedente, sono allegati al presente atto, di cui formano parte integrante.

Con nota prot. n. 9813 del 26/11/2012, lo scrivente Ufficio trasmetteva gli esiti dell'istruttoria resa dal Comitato regionale per la VIA in seno alla seduta di Comitato del 14 novembre 2012, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii., alla Società proponente annunciando che era in procinto di adottare formale provvedimento con esito negativo ed riferendo circa la possibilità di presentare le proprie eventuali osservazioni e controdeduzioni.

Decorso inutilmente il termine indicato, il parere espresso dal Comitato VIA è da intendersi consolidato.

TUTTO CIO' PREMESSO,

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la VIA ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 13.11.2012, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del preavviso di parere negativo ai sensi dell'art.10bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., la Società proponente non ha presentato le proprie osservazioni;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla formulazione del giudizio di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 13 c.1 della LR 11/2001 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

PROGRAMMAZIONE E POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20.05.2011;

VISTA la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e

trascritte,

di esprimere, in conformità al parere del Comitato regionale per la VIA reso nella seduta del 14.11.2012, parere di valutazione di impatto ambientale negativa per l' impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel nel Comune di Cerignola (FG), località Mezzana Coperta, di potenza totale pari a 45 MW -Proponente: E.S.T. (Energia e Sviluppo del Territorio) S.r.l. già Fortore Sviluppo S.r.l., con sede legale in Zona Industriale PIP Via Circonvallazione - 82010 S. Martino Sannita (BN) di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Reti ed Infrastrutture Energetiche, al Servizio regionale di Assetto del territorio, al Comune di Cerignola, al Comune di Ascoli Satriano, alla Provincia di Foggia, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e alla Direzione Regione per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;

di far pubblicare estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio
Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS
Ing. Caterina Dibitonto
